



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

C.A.P. 28811 – TEL.0323 .551590 FAX 0323 551588

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 25/03/2019

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore **19.50**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CALDERONI Enrico	Sindaco	X	
RAMONI Umberto	Consigliere	X	
FIGHETTI Alberto	Consigliere	X	
CERUTTI Luisa	Consigliere	X	
LAVECCHIA Letizia	Consigliere	X	
SAVINO Pierfranco	Consigliere	X	
FERRARI Giorgio	Consigliere	X	
PIAZZONI Nicolò	Consigliere	X	
MININI Angelo	Consigliere	X	
FORNI Roberta	Consigliere		X
COLLIN Alessandro	Consigliere		X
Totale		9	2

Assume la presidenza il SINDACO Sig. **CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del **Segretario Comunale MARINO Dott.ssa PAOLA**.

Previa le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), disciplinando l'imposta municipale propria (I.M.U.) quale componente della IUC, ed introducendo una serie di novità normative in merito;

VISTA la legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'art. 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali tra le quali:

- l'esenzione della TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'esenzione IMU per i terreni agricoli riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 e per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio è applicabile anche nel caso che il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- l'abrogazione dell'IMU secondaria
- la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.4.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2018, con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che nella legge di stabilità 2019 non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali dal 2019 è cessata la sospensione degli aumenti tributari, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. Per i Comuni, quindi, che non hanno già raggiunto negli anni passati il livello massimo consentito, quest'anno torna utilizzabile la leva tributaria;

RITENUTO comunque, al fine di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini di Arizzano, di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 4 del 28.03.2018

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 4 del 28.03.2018 così come di seguito riportate:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,4 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,2 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

2) di confermare altresì la detrazione di € 200,00 di base prevista per l'abitazione principale, le relative pertinenze così come fissato nel D.L. n. 201/2011;

3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva unanime espressa nei modi di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CALDERONI Enrico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(RAMONI Umberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARINO Dott.ssa PAOLA)

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARINO Dott.ssa PAOLA)

Dalla Sede Municipale lì _____

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

()

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione
ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARINO Dott.ssa PAOLA)